

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyĭn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE I.
DANTE, IL SUO TEMPO E LA FEDE

DANTE E CINO: LA CANZONE DEL DIRITTO*

Abstract: Il saggio considera lo stretto legame tra poesia e diritto nel XIII e nel XIV secolo. L'amicizia tra Dante e Cino da Pistoia ne è segno eloquente. Gli ideali poetici del 'dolce stil novo' accompagnano la nascita di una nuova civiltà che il rinascimento della scienza giuridica renderà stabile e forte nei suoi equilibri politici e sociali. Così, l'attenzione per la lingua e per la forma diventa una questione fondamentale: in questo senso si può sostenere, simbolicamente, che il diritto stesso si fa 'canzone' (forma tipica di componimento poetico dell'epoca). Il contributo affronta anche il tema del rapporto tra Papato e Impero, che questi due grandi poeti giuristi interpretano in maniera diversa. La fine della loro amicizia segnerà anche la fine di un periodo del medioevo che già guardava alla modernità.

Parole chiave: poesia, diritto, Papato, Impero, Chiesa, teocrazia.

Dante and Cino: the song of law. The essay analyses the close link between poetry and law in the thirteenth and fourteenth centuries. The friendship between Dante and Cino da Pistoia is an eloquent sign of this. The poetic ideals of the 'dolce stil novo' accompany the birth of a new civilization that the renaissance of legal science will make stable and strong in its political and social equilibrium. So, the attention to the language and literary form becomes a fundamental issue: in this perspective it can be stated, in a metaphorical sense, that the law itself becomes a 'song' (a typical form of poetry in that time). It also deals with the theme of the relationship between the Papacy and the Empire, which these two great jurist-poets interpret in a different way. The end of their friendship will also mark the end of a period of the Middle Ages that was already looking towards modernity.

Key words: poetry, law, Papacy, Empire, Catholic Church, theocracy.

1. *Giuristi e poeti: il fervore, il cambiamento, il patto d'alleanza*

Studium fui Bononiae. Così inizia lapidariamente il suo racconto sull'origine e l'iniziale sviluppo dell'Università di Bologna il suo primo storico e cantore, Odofredo: e non c'è dubbio come l'episte-

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

me forte che ne segna la nascita sia quella del diritto¹. Proprio intorno ai Maestri di scienza giuridica si radica e sviluppa l'organizzazione, la fama e la potenza delle due Università in cui esso si articolò nel medioevo: l'*Universitas Citramontanarum* e l'*Universitas Ultramontanarum*². Ed è singolare che proprio il vessillo del diritto abbia garantito contro i poteri civili ed ecclesiastici quell'*Alma Mater Studiorum* la cui forza contagiosa ed espansiva sta tutta inscritta, come ebbe a dire Carducci nel discorso per l'Ottavo Centenario, nel suo nascere e grandeggiare privata³. Il primato storico, dunque, è dei giuristi: che dominano ed esercitano un monopolio incontrastato ed assoluto nella vita dello *Studium* fino a tutta una buona parte del XIII secolo. Faticherà non poco ad affermarsi e strutturarsi a Bologna, accanto ai cultori e maestri dello *ius*, quella che il Sorbelli ellitticamente definisce l'Università degli artisti, ricomprendendo in questo arcipelago, oltre filosofi, letterati e teologi, anche i medici: e l'opposizione tenace dei giuristi – da ricondurre al timore che la vicinanza e la possibile commistione col diritto di cognizioni così eterogenee ed imprecise tali da contaminarlo – è da annoverarsi tra gli ostacoli che si frapposero al suo riconoscimento⁴. È del tutto evidente, tuttavia, come l'emancipazione del diritto dalle arti del trivio con la sua conseguente affermazione scientifica sia un processo diacronico che non si poteva compiere nello spazio di un mattino: e come, dunque, esso fosse fortemente intrecciato nella sua provenienza con ascendenze letterarie⁵. Si è spesso viceversa pensato – fino a renderlo quasi un assioma – che diritto e poesia fossero due discipline separate: regolato il primo di questi due ambiti da un metodo ed una ricerca esigente, dominato, il secondo, da una piacevole attività di pura creatività. In realtà esiste una profonda interessenza

¹ Cfr. F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 368.

² *Ivi*, pp. 513-514.

³ G. CARDUCCI, *Lo Studio bolognese. Discorso di Giosuè Carducci per l'Ottavo centenario*, Zanichelli, Bologna, 1888, p. 21.

⁴ A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna*, I, *Il Medioevo (Sec. XI-XV)*, Zanichelli, Bologna, 1944, p. 107.

⁵ *Ivi*, p. 106.

e notevoli incidenze reciproche tra diritto e poesia: soprattutto nel tempo di cui stiamo trattando, che vede svilupparsi negli stessi luoghi – e Bologna è senz'altro una città elettiva che eredita, da questo punto di vista, il ricco fervore che era andato maturando presso la corte siciliana di Federico II – lo studio e l'insegnamento del *Corpus iuris civilis* e la composizione delle prime poesie in volgare⁶. Molti sono, a ben vedere, i punti di contatto, sia dal punto di vista del metodo che dei canoni compositivi. Le forme della glossa e del commento trovavano infatti cittadinanza sia nelle opere dei giuristi che nelle composizioni dei poeti; la retorica – con tutto il proprio bagaglio derivante dal procedere poetico – è punto di riferimento costante sia nella pratica giudiziaria che nell'*ars dictaminis*; lo studio, poi, di quelle che chiamiamo le fattispecie concrete – i 'casi' – marca una propria presenza sia nel regno dello *ius*, sia in testi frutto di creazione poetica, non ultimi proprio quelli citati da Dante nella *Divina Commedia*; così come i giuristi accettano, dopo un'iniziale riluttanza di cui si trova traccia ancora in Azzone, che si possano allegare come citazioni d'autorità in un loro testo, la parola, i ragionamenti e le indicazioni di un poeta⁷. Proprio tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento questo nesso tra poesia e diritto tocca probabilmente il suo acme, contribuendo non in misura secondaria ad alimentare quel fervore intellettuale e a dar corpo a quelle istanze di cambiamento sociale e politico di cui si intesse non solo la storia di Bologna e della sua Università, ma dell'intero quadrante occidentale. Da questo legame tra discipline che oggi ci appaiono così diverse e che tiene a battesimo un nuovo principio di civiltà, nasce quel patto di alleanza tra giuristi e stilnovisti che lega i protagonisti di quella stagione – come Dante e Cino da Pistoia tra gli altri – in un destino comune e, non di rado, tragico⁸. Anche nel progres-

⁶ Cfr. A. MONTEFUSCO, *Pier della Vigna e la sua eredità: ars dictaminis, poesia, diritto e distribuzione sociale dei saperi nella corte siciliana*, in *Poesia e diritto nel Due e Trecento italiano*, a cura di F. MEIER, E. ZANIN, Longo, Ravenna, 2019, p. 31 ss.

⁷ D. QUAGLIONI, *Licet allegare poetas*, in *Poesia e diritto nel Due e Trecento italiano*, cit., p. 209 ss.

⁸ L. CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia. Con molti documenti inediti*, Tipografia Cino dei Fratelli Bracali, Pistoia, 1881, p. 45 ss.

sivo e successivo distacco tra queste due epistemi ed ambiti disciplinari, resterà comunque una traccia indelebile di questo intreccio di vicende, pensieri e uomini nei *libri secreti*, che i giuristi vergavano al di fuori dell'ufficialità del loro insegnamento e *status*, contenenti non di rado componimenti poetici non più apertamente ricollegabili alla disciplina di un diritto ormai congedatosi dalla poesia. È a questa tradizione che direttamente si rifaceva anche il mio Maestro Giuseppe Caputo, quando decise di pubblicare il suo primo libro di poesie, che significativamente titola proprio '*Liber Secretus*'⁹.

2. *Lo strumento preliminare e principe, la lingua: il De vulgari eloquentia*

Lo abbiamo imparato da Roland Barthes che toccare una lingua significa fare una rivoluzione¹⁰: e non c'è dubbio che quanto accade a Bologna tra il Due e Trecento rappresenti una vera e propria rivoluzione, sul palcoscenico della quale Dante e Cino recitano la parte degli attori protagonisti. E la lingua è lo strumento di quella rivoluzione della conoscenza e della cultura che avrà influenze profondissime, destinate a fecondare i secoli successivi per arrivare fino a noi. Non ci deve stupire, dunque, che Dante dedichi un'intera opera, peraltro incompiuta, alla lingua: il *De vulgari eloquentia*. Stupisce casomai, ed è parte fondante della rivoluzione di cui è protagonista, che Dante proclami ed indichi come lingua elettiva il volgare. E la motivazione è ancora più spaesante, se si accredita Dante di un'immagine ieratica e lontana, tipica del grande erudito e del Vate difficile da comprendere e additato come inarrivabile nella sua perfezione formale. Il volgare, egli spiega, è la lingua che i bambini imparano ad usare, quella che si riceve dalla nutrice senza bisogno di alcuna regola¹¹. Esiste poi un'altra lingua di secondo grado – con-

⁹ G. CAPUTO, *Liber Secretus. Con una lettera all'Autore di Luciano Anceschi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990.

¹⁰ R. BARTHES, *Critica e verità*, Einaudi, Torino, 1979, p. 41.

¹¹ D. ALIGHIERI, *De vulgari eloquentia* (d'ora innanzi, *DVE*), I, I, 2.

tinua Dante – che i romani chiamano ‘gramatica’ e che anche altri popoli posseggono, ma non tutti: perché possederla, facendone proprie le regole e la sapienza, implica tempi lunghi e studio assiduo. Possiamo senz’altro identificare la lingua che egli chiama qui ‘gramatica’ con il latino: e Pier Vincenzo Mengaldo, uno dei grandi filologi e critici di Dante, sottolinea, in tale contesto, come non vi sia dubbio «che Dante concepisca il latino come lingua del tutto convenzionale e che l’aggettivo “artificialis” vada quindi inteso letteralmente»¹². La rivoluzione di Dante comincia quindi dall’idio-
ma, con la rivalutazione del dialetto come lingua madre: e, in questo senso, la più nobile e primieva, se è vero, come è vero, che l’affermazione del latino è successiva all’uso del volgare naturale e il suo apparire è senz’altro posteriore alla confusione babelica. Ma c’è anche una motivazione ulteriore e, per così dire teologica, che sostiene questo assunto, perché Dio ha dato lo strumento della parola esclusivamente all’uomo, donandogli il linguaggio natio: «Questa è dunque la nostra vera lingua primaria. Ma non dico “nostra” come se fosse possibile l’esistenza di altra lingua oltre a quella dell’uomo: solo all’uomo infatti, fra tutti gli esseri, è stata concessa la parola, perché solo a lui era necessaria. Parlare non era necessario agli angeli, non agli animali inferiori, anzi per loro questo dono sarebbe stato inutile [...]»¹³. Certo non esiste un solo volgare ma molti, nella nostra penisola, con varietà di fogge, forme ed accenti sui quali Dante si ferma a lungo a disquisire per scegliere il migliore, e in questo giro d’orizzonte Bologna segna una singolarità – «[...] indagiamo ora perché la lingua fondamentale si sia differenziata [...] e perché ancora discordi nel parlare gente che abita più vicina, come Milanesi e Veronesi, Romani e Fiorentini, e inoltre chi è accomunato dall’appartenenza ad una stessa razza, come Napoletani e Caietani, Ravennati e Faentini; e infine, ciò che è ancora più stupefacente, gente che vive sotto una stessa organizzazione cittadina, come i Bolognesi di

¹² Cfr. P.V. MENEGALDO, *Gramatica*, in *Enciclopedia dantesca*, III, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1984, pp. 260-264, qui p. 260.

¹³ *DVE*, I, II, 2.

Borgo San Felice e i Bolognesi di Strada Maggiore»¹⁴ – e, insieme, un primato: «Diciamo allora che forse non giudicano male quanti affermano che i Bolognesi parlano la lingua più bella di tutte, dato che essi assumono nel proprio volgare qualche elemento da quanti li circondano»¹⁵. Ma è una lingua che deve saper accogliere altri apporti, perché se fosse il volgare migliore in assoluto, «[...] Guido Guinizelli – che è il maggiore di tutti –, Guido Ghislieri, Fabruzzo ed Onesto e gli altri poeti d'arte di Bologna non si sarebbero mai allontanati dalla propria parlata [...]»¹⁶. Ed ecco la sintesi che Dante distilla: «[...] abbiamo raggiunto ciò che cercavamo: definiamo in Italia volgare illustre, cardinale, regale e curiale quello che è di ogni città italiana e non sembra appartenere a nessuna, e in base al quale tutti i volgari municipali degli Italiani vengono misurati, soppesati, comparati»¹⁷. Questi gli attributi che deve presentare: deve essere illustre (perché diffonde luce), cardinale (come il cardine si piega verso l'interno e l'esterno, seguendo la porta), regale (dovrebbe abitare una reggia di cui l'Italia è priva) e curiale (del pari non abbiamo una curia che soppesa le azioni perché non abbiamo un principe: ma abbiamo molte curie che valgono, nell'insieme più di quella del re di Germania).¹⁸ In Europa ci sono tre ceppi di volgare: il primo si estende dalle foci del Danubio fino ai confini occidentali dell'Inghilterra, il secondo dal confine degli Ungheresi verso Oriente, il terzo, trifforme, perché «alcuni per affermare dicono *oc*, altri *oil*, altri *sì*, come gli Ispani, i Francesi e gli Italiani»¹⁹. È l'indizio che fa tirare a Dante la conclusione per la quale i volgari di queste tre etnie discendono da un solo e medesimo idioma: come si può evincere dal fatto che «i maestri di queste tre lingue concordano dunque in molti vocaboli, e soprattutto in questo: “amore”»²⁰.

¹⁴ *DVE*, I, IX, 4.

¹⁵ *DVE*, I, XV, 2.

¹⁶ *DVE*, I, XV, 6.

¹⁷ *DVE*, I, XVI, 6.

¹⁸ *DVE*, I, XVII e XVIII.

¹⁹ *DVE*, I, VIII, 3.

²⁰ *DVE*, I, VIII, 5.

3. *La lingua d'elezione e la lingua sapienziale: poeti e giuristi*

Nel *De vulgari eloquentia*, dunque, risulta definitivamente acquisito un dato, ricorrente anche nel *Convivio*, per il quale il differente uso delle due lingue, il latino ed il volgare, risponde ad un'esigenza riflessa nel loro stesso principio costitutivo. La 'gramatica', essendo una lingua convenzionale, è, a differenza del volgare, sempre identica a sé stessa e non muta nel tempo: «[...] lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile»²¹. Esso si rivolge ad una cerchia colta, e dunque ristretta, rispetto al volgare che può essere inteso da una pluralità più vasta. E ancora più distesamente nel *De vulgari eloquentia*: «Di qui sono partiti gli inventori della grammatica: la quale grammatica non è altro che un tipo di linguaggio inalterabile e identico a sé stesso nella diversità dei tempi e dei luoghi. Questa lingua, avendo ricevuto le proprie regole dal consenso unanime di molte genti, non appare esposta ad alcun arbitrio individuale, e di conseguenza non può essere neppure mutevole. Pertanto coloro che la inventarono lo fecero per evitare che il mutare del linguaggio, fluttuante in balia dell'arbitrio individuale, ci impedisse del tutto, o quantomeno ci consentisse solo imperfettamente, di venire in contatto con il pensiero e le azioni memorabili degli antichi, così come di coloro che la diversità dei luoghi rende diversi da noi»²².

In questa concezione strumentale del latino si rispecchia limpidamente il diritto con i suoi contenuti, con le sue leggi provenienti dalla sapienza classica, con la sua scultorea capacità definitoria, con la geometria perfetta delle sue costruzioni.

La lingua della dottrina giuridica sarà quindi necessariamente il latino: ma il lessico più nobile – come detto in apertura del *De vulgari eloquentia* – è il volgare. E come si componga la nozione di nobiltà per Dante ce lo dice il *De Monarchia*. Contemperando una citazione di Giovenale, secondo la quale «nobilitas animi sola est

²¹ D. ALIGHIERI, *Convivio*, I, V, 7.

²² *DVE*, I, IX, 11.

atque unica virtus», l'Alighieri non nega la nobiltà derivante dai natali, ma le premette e giustappone la nobiltà derivante dalla propria interiorità: «Que due sententie ad duas nobilitates dantur: propriam scilicet et maiorum»²³. E di che cosa si dovrà dunque occupare il volgare che esprime la nobiltà dei sentimenti più alti? Di tre cose: la salvezza (lo scopo dell'utilità), l'amore (l'oggetto più prezioso dei nostri appetiti), la virtù (la capacità di tendere all'onesto). Sopra questi argomenti e le loro variazioni hanno già poetato in volgare italiani illustri, tra i quali il testo menziona Cino da Pistoia come poeta d'amore e Dante stesso quale cantore della rettitudine, cioè della virtù²⁴.

È dentro queste coordinate che gli strumenti linguistici convergono ad unità, proprio nell'uso diversificato che ne fa una nuova generazione di intellettuali: tra i quali spiccano Dante e Cino. Il latino interpreta le necessità palesate dalla rinascita degli studi giuridici, il volgare diviene il vessillo di un nuovo mondo di valori, di riferimenti etici e di canoni estetici. La stessa unità di intenti regge linguaggi differenziati, che si compendiano come due facce di una stessa medaglia. E Bologna, patria del diritto, diviene un crogiuolo di sperimentazione più vasta: proprio sotto le due torri Cino e Dante si trovano per studiare le *sacratissimae leges*; ma anche per tenere a battesimo un nuovo corso, letterario ed esistenziale²⁵. Poeti e giuristi dunque ad un tempo: interpretando così una nuova stagione ed un inedito, ma ormai consapevole, primato della cultura italiana.

4. *Uno stile nuovo e l'amicizia: Dante e Cino*

La parola e la lingua sono dunque le armi strategiche e, a ben vedere, gli elementi primi dei quali Dante e Cino si servono per avviare o contribuire alla causa di due rivoluzioni del pensiero: la prima

²³ D. ALIGHIERI, *De Monarchia*, II, III, 4.

²⁴ *DVE*, II, II, 5 e 8.

²⁵ Così G. CARDUCCI, *Prefazione*, in CINO DA PISTOIA, *Le rime di M. Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV*, Barbèra, Firenze, 1862, pp. 20-23.

che a Bologna era arrivata a maturazione e si era manifestata nel secolo precedente, relativa alla riscoperta del diritto – civile e canonico – ed al suo primato nella costruzione di una nuova civiltà dopo il passaggio millenario. La seconda, che aveva conosciuto la figura anticipatrice di Guido Guinizzelli (non a caso bolognese), si volgeva invece a ricercare nuove fondamenta del discorso poetico e letterario, che già aveva piantato radici piuttosto salde nella cerchia dei notai²⁶. La ricerca di uno stile nuovo (sarà lo stesso Dante a battezzare questo inedito corso poetico *dolce stil novo*, mettendo in bocca questa definizione a Bonagiunta degli Orbicciani nel XXIV canto del *Purgatorio*), non si limitava solo alla ricerca di rime dolci e leggiadre: ma dietro a questa esigenza formale di poetare rompendo la continuità con la tradizione trobadorica e cortese vi era l'urgenza di affermare una visione diversa dell'amore. Esso non si risolve più nel mero corteggiamento, ma la donna diviene mezzo di elevazione spirituale; il poetare trasvaluta cioè l'atto di omaggio feudale del cavaliere alla dama per identificare progressivamente nella donna la sostanza spirituale in grado di aprire la strada alla conoscenza di Dio, Amore per eccellenza²⁷. Non di rado la donna assumerà dunque i tratti di un angelo, di una creatura in grado di mediare tra cielo e terra e farsi veicolo di salvezza. Così, «tanto gentile ed onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta»: ma pare, al contempo, che «sia una cosa venuta dal ciel per miracol mostrare»²⁸.

Ne sprigiona una *ars poetica*, leggerissima nella forma, ma densa di contenuti intellettuali, di pensiero: dove i riferimenti teologici e filosofici rappresentano boe necessarie per poter intraprenderne la navigazione. Gli stilnovisti si qualificano dunque per essere una nuova aristocrazia intellettuale che supera – come in precedenza ab-

²⁶ M. PICIOCCO, *Monte Andrea nella Bologna del '200. Un'ipotesi di letture per le canzoni 'economiche'*, in *Poesia e diritto nel Due e Trecento italiano*, cit., p. 53 ss.

²⁷ Cfr. V. PERNICONE, *Dante e lo "stil novo" di Cino*, in *Cino da Pistoia. Nel VI Centenario della morte*, a cura del COMITATO PISTOIESE PER LE ONORANZE, Cav. Alberto Pacinotti, Pistoia, 1937, pp. 77-83; G. PETRONIO, *L'attività letteraria in Italia. Storia della letteratura*, Palumbo, Palermo, 1966, p. 95 ss.

²⁸ D. ALIGHIERI, *Tanto gentile e tanto onesta pare*, sonetto in *Vita nova*, XXVI.

biamo visto in Dante – quella derivante semplicemente dai natali per inaugurare una nobiltà diversa e nuova: quella d’animo che riverbera – espressione che Dante fa proferire a Farinata nel canto X dell’*Inferno* – ‘l’altezza di ingegno’.

A queste latitudini non è difficile intravedere in Dante, Cino e tutto il movimento stilnovista l’emersione di una nuova classe sociale che contende il campo alla vecchia feudalità per far posto ad una corte diversa, di *élites* intellettuali culturalmente adeguate che formeranno il nerbo delle nuove classi dirigenti comunali²⁹. Anche Dante e Cino, come noto, saranno chiamati – con risultati politicamente disastrosi che porteranno alla loro sconfitta politica – a confrontarsi con i meccanismi di questo nuovo potere del quale – consapevoli o no – erano annunciatori e promotori.

Ma il fulcro di tutto questo movimento girava intorno al tema dominante che già Guido Guinizzelli aveva esplicitato nella sua famosissima canzone *A cor gentil rempaira sempre Amore*, a ragione ritenuto un vero e proprio manifesto del *dolce stil novo*. E, nell’opinione di Dante, uno dei maggior interpreti della poesia d’amore, come abbiamo visto, è Cino. È dunque forte l’intreccio che lega Dante e Cino dentro una stessa visione, dentro una medesima convinzione letteraria, dentro la rinascita del diritto e dentro le vicende politiche del proprio tempo. Ed è segno di predilezione davvero speciale che l’Alighieri lo citi, nel *De vulgari eloquentia*, per ben sei volte: e più ancora che in cinque venga menzionato sempre vicino al suo nome appellandosi, di Cino, *l’amico suo*. Il tema dell’Amore come ideale poetico, dunque; ma anche come traccia di un’amicizia forte. E sappiamo bene come le due parole abbiano un’etimologia latina comune, derivando anche il lemma *amicitia* dal verbo *amare*: che contempla un rimando d’elezione e d’eternità del quale Dante non poteva non essere consapevole.

²⁹ L. CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia. Con molti documenti inediti*, cit., p. 73 ss.

5. *La forma elettiva di composizione: la canzone*

Una volta operato un discernimento e stabilito quale lingua sia adatta a cosa, rimane inavaso il problema della forma metrica nella quale i temi alti della poesia dovranno essere contenuti. La risposta è agevole e Dante la espone nell'incompiuto capitolo secondo del *De vulgari eloquentia*: «Di tutte queste forme metriche noi riteniamo che la canzone sia la più eccellente: per cui, [...] i contenuti degni del volgare più eccellente sono anche degni della forma metrica più eccellente, e di conseguenza vanno trattati nelle canzoni». È la nobiltà del metro che inclina in questa direzione, essendo la ballata più nobile del sonetto e la canzone più nobile della ballata, dal momento che «ogni artificio tecnico presente nelle altre forme metriche è presente anche nelle canzoni, ma non viceversa»³⁰ e che, ulteriormente, «solo nelle canzoni si trova tutto ciò che è sgorgato alle labbra dei poeti dalle altezze delle loro menti illuminate»³¹. E poi, il verso preferenziale nel quale comporre canzoni è l'endecasillabo, che di tutti i versi si rivela il più splendido, «superbius»: «sia per misura di tempo che impegna sia per quanto è capace di contenere in fatto di pensiero, costruzione e vocaboli; e la bellezza di tutti questi elementi viene maggiormente a moltiplicarsi in esso [...]»³². Tutti i Maestri di poesia, aggiunge Dante (compresi lui medesimo e Cino) hanno mostrato di tenere in considerazione queste indicazioni, componendo in endecasillabi.

La canzone, ancora, presenta poi una struttura precisa ed articolata che consente di sviluppare armonicamente diverse parti di un unico tema: e questa architettura armoniosa si distribuisce in stanze, composte da un numero indeterminato di endecasillabi, variamente disposti e rimati tra loro. Così, infine, sunteggia Dante: «Dunque diciamo che la canzone, in quanto così denominata per eccellenza, è una concatenazione in stile tragico di stanze uguali, senza

³⁰ *DVE*, II, III, 9.

³¹ *DVE*, II, III, 10.

³² *DVE*, II, V, 3.

ripresa, in funzione di un pensiero unitario»³³. Ove questa concatenazione si realizzi in stile comico parleremmo allora, con un diminutivo, di canzonetta, chiosa l'Alighieri: profilandosi come il fondatore archetipico di generi letterari importanti o più leggeri giunti fino a noi. La stanza (vocabolo coniato specificamente per questa forma d'arte) è, per Dante, il capace ricettacolo di tutta la tecnica poetica. Di talché «[...] come la canzone è il seno che accoglie tutto il pensiero, così nella stanza si insena tutta la tecnica; e le stanze successive alla prima non possono assumere alcun artificio tecnico nuovo, ma devono rivestirsi esclusivamente di quelli usati nella stanza capofila. Dal che risulta evidente che questa di cui parliamo sarà il grembo comprensivo o insieme organico di tutti gli elementi della tecnica che la canzone fa propri [...]»³⁴. Il trattato poi prosegue sino alla fine inconclusa a trattare di altre tecnicità estranee (e forse scarsamente interessanti) ad una platea di giuristi: quali la scelta dei vocaboli da usare, le rime e le ridondanze, il numero dei versi e gli accenti, i ritmi che devono scandire il dipanarsi della canzone, e via discorrendo.

Ma perché allora impegnare la vostra attenzione per qualche momento sulle questioni sottese al *De vulgari eloquentia*? Per condurvi a notare come, via via, l'arte del poetare divenga, nel procedere di Dante, una questione che tanto assomiglia, nel metodo, al processare della scienza, ed anche, naturalmente, della scienza giuridica. La coerenza delle costruzioni, la concatenazione logica degli argomenti, la forte coerenza tra principi generali e soluzioni adottate, il rigore nell'esigere precisione e qualità: la poesia si emancipa, con Dante, dal regno dell'improvvisazione e del turgore sentimentale per farsi disciplina, visione etica, principio fondante di una nuova civiltà. Così come il diritto aveva già cominciato a fare nel corso del secolo precedente ponendosi, in maniera inedita a far tempo dall'Impero romano, come principio ordinatore del mondo. Mutuando non solo le categorie di riferimento dal diritto romano,

³³ *DVE*, II, VIII, 8.

³⁴ *DVE*, II, IX, 2-3.

ma usando la lingua convenzionale, la ‘grammatica’ latina: e bisognerà aspettare più di tre secoli perché la scienza giuridica cominci ad appropriarsi del volgare aprendosi all’età moderna. Sarà infatti Giovan Battista De Luca a scrivere quel *Dottor volgare* che segnerà il definitivo superamento dello stigma originario³⁵. Ma vale anche forse la pena di richiamare il fatto che il lemma canzone deriva sì dal verbo latino *cānere*: ma che nelle sue ascendenze sanscrite, *can’s-a* – l’equivalente di canzone – significa anche inno, preghiera³⁶.

La valenza del termine canzone assume qui dunque – riferito a Dante e per traslato – il valore di una consacrazione delle attività umane considerate tra le più alte: il creare artistico e il ricercare, attraverso il diritto, la giustizia. Poesia e diritto si compongono così, se ci è lecito usare questa metafora, in una canzone che lega e attraversa la vita di Dante e Cino: una canzone che si volge, nei diversi linguaggi della *poiesis* e del diritto, in preghiera.

6. *La canzone del diritto tra cielo e terra, tra particolare e universale*

Semberebbe del tutto superfluo, parlando dell’Autore che per antonomasia con la sua *Commedia* ha legato nel triregno cielo e terra, affermare che il diritto umano conosce un rimando diretto e fondante nella volta celeste: eppure giova, ai fini del nostro ragionare, richiamare come la giustizia legale occupi, per Dante, un posto primaziale proprio nel firmamento. Così, infatti, egli afferma nel Convivio: «[...] la giustizia legale ordina le scienze ad apprendere, e comanda, perché non siano abbandonate: e così lo detto cielo ordina col suo movimento la cotidiana rivoluzione di tutti gli altri [...]»³⁷. E proprio nel cielo cristallino egli colloca la filosofia morale, spazio privilegiato di intersezione tra il divino e l’umano, «tra la giustizia

³⁵ Cfr. A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento e Jus publicum ecclesiasticum nell’opera del Cardinal Giovanni Battista De Luca*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 25 ss.

³⁶ Così la voce *Cantare*, in *Dizionario etimologico online* (www.etimo.it); nello stesso senso la voce *Canto*, in *Etimo italiano* (www.etimoitaliano.it).

³⁷ D. ALIGHIERI, *Convivio*, II, XIV, 15.

divina e il diritto che ne discende e che si incarna nella ragione scritta posta dagli uomini per regolare se stessi [...]»³⁸. Ne consegue come sia proprio il sapere giuridico a costituire il regolo ordinatore delle altre scienze e fattori conoscitivi che riguardano l'agire dell'uomo nella sua vita sociale: esso lo pone, al contempo, in relazione con Dio e con gli altri uomini. È questa la *reductio ad unum* che il Poeta Sommo affida al *De Monarchia*, risolvendo il diritto, come noto, in una proporzione: «Il diritto è un rapporto tra uomini commisurato nelle cose e nelle persone; finché si osserva, esso mantiene la vita associata; una volta alterato, la dissolve»³⁹. Ma il diritto discende dalla giustizia: e la Giustizia sta presso Dio; la sua causa è la felicità. La Giustizia è dunque immagine e somiglianza del Creatore e, come tale, rimane inattuabile: la giustizia legale, il diritto canonico e il civile, possono solo tentare di incarnarla, avendo consapevolezza di non potersi sovrapporre, ad essa, perfettamente⁴⁰. Di qui la necessità di integrare il rigore della legge con l'*aequitas*, dal momento che, se già nell'universo romanistico si contemplava un adeguamento della regola alle circostanze, a maggior ragione ciò deve avvenire nel mondo teologico abitato da Dante. In esso, acquista piena cittadinanza il brocardo dei primi giuristi di scuola bolognese '*divinam voluntatem vocamus justitiam*', secondo il quale, dunque, onde soddisfare la giustizia, l'applicazione della legge deve tener conto dei vincoli della natura e dello specifico di ogni situazione⁴¹. In coerenza a questo principio, salvaguardia della diversità di ogni uomo e tra-

³⁸ C. DI FONZO, *Ordinamento cosmologico e ordinamento giuridico nel Convivio di Dante*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, III, a cura di F. LIOTTA, Monduzzi, Milano, 2014, p. 125.

³⁹ D. ALIGHIERI, *De Monarchia*, II, V, 1. Di seguito la perfetta, scultorea definizione originale in lingua latina: «Ius est realis et personalis hominis ad hominem, proportio quae serbata hominum societatem serbat et corrupta corrumpit».

⁴⁰ C. DI FONZO, *op. cit.*, p. 135.

⁴¹ P. FEDELE, *Nihil aliud est aequitas quam Deus*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1964, pp. 189-207; ID., *Equità canonica*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Giuffrè, Milano, 1966, p. 147 ss.; G.M. COLOMBO, *Sapiens Aequitas. L'equità nella riflessione canonistica tra i due codici*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2003, p. 211.

slandolo nel cielo della *Commedia*, Dante risolve anche la graduazione dei beati, distribuiti in maniera differente in tutti i cieli del paradiso⁴². A riportarci dal diritto nuovamente alla poesia ci pensa – per inciso – Ernesto Buonaiuti, richiamando l’attenzione su come l’endiadi *iustitia* ed *aequitas* rifletta la concezione dell’amore medioevale che si nutre di due alimenti: l’amore naturale (fisico) e l’amore spirituale (anima)⁴³. Questa visione informa di sé, inevitabilmente, anche la teoria delle fonti del diritto. Le leggi scritte – per quanto *sacratissimae* – non potranno mai essere né disgiunte né tantomeno contrarie al diritto divino naturale, dal momento che esse debbono essere esemplate ad immagine e somiglianza della Giustizia: della quale anche l’*aequitas* è, insieme, riflesso e manifestazione. Di qui l’adagio secondo il quale ‘*nihil aliud est aequitas quam Deus*’⁴⁴. Pio Fedele ne conclude che Dante «ha una rappresentazione del diritto – estranea ai legisti e persino ai canonisti del suo tempo – nella quale il diritto umano è inscindibilmente congiunto con il diritto divino naturale, fino al punto di esserne una sua derivazione»⁴⁵. Di più, di più ancora: «[...] le leggi umane, per Dante, sono *rationalibiles*, anzi sono “*sacratissimae*” solo se conformi alla *divina lex*, la quale “*duorum testamentorum gremio continetur*” com’egli dice mutuando la definizione graziana dello *ius naturale*: “*Ius naturale est ius quod in Lege et Evangelio continetur*”»⁴⁶. E se la legge umana (legale) si celebra in foro esterno davanti ad un uomo, la legge divina (naturale) si celebra nel foro interno, nella coscienza: ed è a suggello di questa conquistata, armonica distinzione che Dante colloca Graziano, come noto, in paradiso⁴⁷. Nella visione dell’Autore della *Commedia*, poi, la ragione scritta comprende due ambiti: il civile ed il canonico; così come due sono le guide date agli uomini per garanti-

⁴² Tocca a Piccarda Donati spiegarlo a Dante, in *Paradiso*, III, vv. 70-90.

⁴³ Cfr. E. BUONAIUTI, *La prima rinascita. Il profeta: Gioacchino da Fiore. Il missionario: Francesco d’Assisi. Il cantore: Dante Alighieri*, Dall’Oglio, Varese, 1977, p. 148.

⁴⁴ P. FEDELE, *Dante e il concetto di diritto*, Pliniana, Roma, 1993, p. 24.

⁴⁵ P. FEDELE, *Dante e il concetto di diritto*, cit., p. 21.

⁴⁶ P. FEDELE, *Dante e il concetto di diritto*, cit., p. 37.

⁴⁷ *Paradiso*, X, vv. 103-105.

re pace ed equilibrio, l'imperatore *in rebus temporalibus* e il papa *in spiritualibus*. E secondo tale ragione l'imperatore regola e regge tutte le operazioni umane non con un'autorità derivata ma con un'autorità, come si ipotizza nel *De Monarchia*, che gli viene, nel suo ambito di competenza, direttamente da Dio («immediate a Deo dependeat»)⁴⁸. Solo dal rispetto e osservanza di questa ragione scritta può scaturire la pace: come fu al tempo di Augusto e come potrà essere ancora – almeno questa è la speranza di Dante, proiettata in una vera e propria *translatio Imperii* – con la discesa in Italia di Arrigo VII, venuto per farsi romano e portare la pace in Italia di nuovo nel segno dell'Impero⁴⁹. In questo cuore si iscrive il perfetto dualismo di Dante, custodito nella teoria dei due *luminaria magna* per la quale Dio è l'unico sole e l'imperatore deve reverenza al papa solo in quanto cristiano e non perché sia titolare di un potere da lui derivato. In altri termini, questi due poteri costituiscono l'incarnazione il più possibile approssimata della duplice natura di Cristo: vero uomo e vero Dio. Papa e imperatore sono «in questo senso *exempla* e vicari della vita secondo ragione, non sottomessa al talento degli appetiti, e della vita secondo la grazia, anticipazione *hic et nunc* della beatitudine celeste. Le due figure diventano depositarie della rappresentanza nella misura in cui esse si fanno simili al Cristo, unico re con due corpi, del quale vicariano le funzioni [...]»⁵⁰. Su questo terreno va collocata la polemica di Dante con i decretalisti sull'utilizzo delle fonti: perché se è vero che anche i decretalisti radicano la teoria del sole e della luna nel testo vetero-testamentario dando così corretta precedenza alle fonti di diritto divino rispetto alle decretali di produzione umana, è vero anche che il sillogizzare dei decretalisti non è coerente e corretto, dal momento che essi sostengono che i rimedi (il sole e la luna) sarebbero stati creati prima del peccatore che avrebbero dovuto soccorrere: cioè l'uomo⁵¹. Su

⁴⁸ D. ALIGHIERI, *De Monarchia*, III, I, 5.

⁴⁹ C. DI FONZO, *op. cit.*, p. 145.

⁵⁰ C. DI FONZO, *op. cit.*, p. 151.

⁵¹ Cfr. D. QUAGLIONI, «*Quanta est differentia inter solem et lunam*»: Tolomeo e la dottrina canonistica dei «*duo luminaria*», in *Micrologus. Natura, scienze e società*

questo punto e sulla falsa donazione di Costantino si fonda la causa della rovina della Chiesa sostenuta dal pretestuoso argomentare dei canonisti, decretalisti in specie⁵². A queste latitudini si radica la perversione del diritto, che legittima Bonifacio VIII, principe dei Fari-sei, ad occupare illegittimamente il trono di Pietro⁵³. Questa sciagura si somma al disastro della vacanza dello scranno imperiale seguito alla morte di Arrigo VII dopo la grande speranza suscitata dalla sua discesa in Italia. In questa mancanza di punti di riferimento apicali, la polemica e l'invettiva di Dante contro i legisti si fanno più acute, rischiando l'argomentare della giustizia legale di ridursi alla pedissequa applicazione delle leggi se non al loro pervertimento. Per questa via il loro sapere si risolve non in fame di verità ma in 'utilitate' personale, in mera cupidigia⁵⁴. Su questo orizzonte, il profilo di Dante si staglia austero, incarnando a pieno titolo quella figura di *poeta theologus* e *scriba Dei* già delineata da una parte della critica e della tradizione interpretativa che non a caso lo ha menzionato come quinto evangelista⁵⁵. Non *ghibellin fuggiasco*, dunque: ma indomito ed esigente guardiano della purezza di costumi che deve ispirare e guidare il capo della Chiesa, volta alla salvezza delle anime, ad essere esempio vivente di virtù. È questo rigore morale a fare di Dante il sostenitore forse più accanito di una perfetta parità nella discen-

medievali, XII, *Il sole e la luna*, Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2004, p. 395 ss. Sulla specifica polemica di Dante contro i decretalisti si confrontino le pagine di M. MACCARONE, *Teologia e Diritto canonico nella «Monarchia» III, 3*, in ID., *Romana Ecclesia Cathedra Petri*, II, a cura di P. ZERBI, R. VOLPINI, A. GALUZZI, Herder, Roma, 1991, pp. 1019-1062; qui, specificatamente, p. 1030 ss.

⁵² Sul rapporto tra Cino da Pistoia e la canonistica si veda anche A. PADOVANI, *Le Additiones et Apostillae super prima parte infortiati di Cino da Pistoia*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 1979, pp. 178-244: qui, specificatamente, p. 191 ss.

⁵³ C. DI FONZO, *op. cit.*, p. 153. Più in generale, sul rapporto di Dante con Bonifacio VIII si veda O. CAPITANI, *Da Dante a Bonifacio VIII*, Istituto storico italiano per il medio evo, Roma, 2007.

⁵⁴ D. QUAGLIONI, "Arte di bene e d'equitate". Ancora sul senso del diritto in Dante, in *Studi danteschi*, 2011, pp. 27-46.

⁵⁵ C.S. SINGLETON, *La poesia della Divina Commedia*, il Mulino, Bologna, 1978, p. 88 ss.

denza ed autonoma legittimità dei poteri spirituale e temporale. Certo già Ivone di Chartres aveva auspicato che trono e altare procedessero *unitim* per costruire l'armonia e la prosperità del mondo⁵⁶: ma con un colpo d'ala Dante colloca definitivamente, come abbiamo visto, la loro parità addirittura su di un piano teologico ed ontologico.

Differenziandosi da *lo amico suo*, Cino ribalta invece questa tavola di fondazione valoriale, spingendosi ad introdurre un principio che, nella sua estremizzazione, mai, neppure il più ardito dei ghibellini aveva sin lì osato formulare. I sostenitori del primato dell'Impero, infatti, si erano attestati su due versanti: il primo, attesa la metafora secondo la quale il sole avrebbe identificato il Papato e la luna l'Impero, si limitava a rivendicare alla luna (cioè all'Impero) luce e virtù proprie (come Giovanni da Parigi o Guglielmo d'Ockham); il secondo, sostenuto da Dante, non per appartenenza ghibellina ma per le ragioni sopra esplicitate, che rivendicava, come abbiamo visto, un piano di assoluta parità dei due *luminaria magna*. Cino invece, nella sua *Lectura in Codicem*, salta vertiginosamente il fosso e scrive: «Deus fecit duo luminaria, unum quod praeesset diei, alterum quod praeesset nocti, idest unum quod praeesset saecularibus, alterum quod praeesset spiritualibus»⁵⁷. Nessuno aveva osato tanto arrivando ad abbassare il rango del Papato ad astro inferiore: e a teorizzarlo, soprattutto, sul terreno propriamente giuridico, in un contesto dottrinale così elevato. Ed è probabilmente in tale esatto punto d'incrocio degli astri in cielo che lo sguardo di questi due giganti del pensiero e della cultura italiana divergono⁵⁸.

⁵⁶ Cfr. G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, I, *Lo jus publicum ecclesiasticum*, Cedam, Padova, 1987², p. 26.

⁵⁷ L. CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia. Con molti documenti inediti*, cit., p. 135.

⁵⁸ Va notato, ad onor del vero, come nel tempo la posizione di Cino circa i rapporti tra Chiesa e Impero sarà destinata a mutare radicalmente, segnando un passaggio da decise posizioni dualistiche a concezioni nettamente ierocratiche. Afferma D. MAFFEI, *La "Lectura super Digesto Veteri" di Cino da Pistoia. Studio sui MSS Savigny 22 e Urb. Lat. 172*, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 54-55: «Fra il Cino dei tempi di Arrigo VII e il Cino dei tempi di Lodovico il Bavaro corre ormai un

La canzone di Cino comincerà ad inclinare verso quella tecnicità del diritto rifuggita da Dante, che viceversa limita il suo campo di interesse a quei principi generali strettamente connessi alla composizione e compenetrazione dei massimi poteri scolpiti entro un orizzonte di universalità: là dove si gioca la salvezza e la felicità degli uomini. Quello stesso anelito di universalità viene declinato, da Cino, con la straordinaria sensibilità del giurista, in altra chiave. Egli tiene sovraordinato l'Impero, forse consapevole di mettere a rischio la sua anima: perché intuisce che se non sarà una ragione universale ad ordinare e presiedere il particolare, il mondo conoscerà una deriva di disgregazione inarrestabile.

D'altronde, delle guerricchiole per bande che già avevano dilaniato in fazioni le città e i territori italiani, sia Cino sia Dante avevano fatto esperienza amara e diretta nel loro esilio⁵⁹. Ed il Papato costituiva un pericolo di corruzione perché nella sua lotta contro l'Impero finiva per favorire la linea di fuga dei particolarismi⁶⁰. La ricomposizione di un profilo armonico tra queste due istanze passa dunque, per Cino, attraverso lo strumento tecnico del diritto, il riordino delle fonti, l'*actio finium regundorum* tra spirituale e temporale certamente; ma, non meno, tra le giurisdizioni dell'Impero e dei territori, nella composizione tra '*sacratissimae leges*' ed il proliferare degli statuti comunali; non meno, da ultimo, di una lettura metodologicamente innovativa della giurisprudenza che si andava accumulando⁶¹. La canzone del diritto di Cino, prende le mosse dal dominio sicuro e assoluto della scienza giuridica: e la necessità di un universale in cielo nasce dalla consapevolezza che «molti sono i

abisso. Non solo l'Impero non è più amato, ma è temuto. Ora l'Impero si identifica con la "*dura germanorum barbaritas*". La salvezza della "dolce Italia" è nelle mani del Pontefice [...].»

⁵⁹ Cfr. L. CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia giurista. Gli scritti del 1881 e del 1910-1911*, presentazione di D. MAFFEI, Società pistoiese di Storia patria, Pistoia, 1999, p. 32 ss.

⁶⁰ L. CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia giurista. Gli scritti del 1881 e del 1910-1911*, cit., p. 78 ss.

⁶¹ L. CHIAPPELLI, *Appunti sul valore culturale dell'opera di Cino da Pistoia*, in *Cino da Pistoia nel VI Centenario della morte*, cit., p. 38.

principi e le città che si son fatti indipendenti e che “*de facto non recognoscunt superiorem*”; ma egli rimprovera questo arbitrio e proclama che ogni autorità voluta da Dio emana dall’Impero e che all’Impero debbono essere collegate tutte le leggi e le forme di dominio [...]»⁶². E il diritto non poteva che essere il diritto romano: la sua stessa sede era Roma «*communis patria*” “*et omnium civitatum magistra*”, centro creativo della civiltà e garanzia suprema del diritto»⁶³. Per questo la discesa in Italia di Arrigo VII rivestiva una così grande importanza: non solo fattuale ma anche simbolica; ed è questa utopia che sostiene lo sforzo poderoso del giurista, che paradossalmente prende slancio definitivo proprio a partire dalla disillusione, dalla morte improvvisa dell’imperatore su cui erano riposte speranza inusitate. Morto questi nel 1313, Cino conclude nel giugno dell’anno dopo la sua opera maggiore, la *Lectura in Codicem*, conseguendo nel dicembre di quello stesso anno la laurea dottorale che segnerà la sua consacrazione definitiva alla scienza giuridica⁶⁴. Ma tutta la sua ricchissima produzione potrebbe, con ogni probabilità, essere ricostruita e trovare la sua chiave di lettura sulle coordinate ora tracciate: persino le più tecniche, come *De successione ab intestato*⁶⁵ o le meno sistematiche, come i ‘*consilia*’⁶⁶ o le ‘*quaestiones*’⁶⁷. Cino sa bene, infatti, che gli snodi della storia si giocano anche dentro le strettoie ed i cavilli delle norme: dalla loro interpretazione, non di rado, sortiscono nuovi indirizzi di civiltà, si ricostruiscono equilibri, si aprono orizzonti e prospettive diversi. È in questa idealità, in questo tentativo di interpretare e vivere il proprio tempo che Cino diventa giurista sommo e Maestro straordinario: punto di riferimento ed incu-

⁶² A. SOLMI, *Cino da Pistoia giureconsulto*, in *Cino da Pistoia. Nel VI Centenario della morte*, cit., pp. 7-15; qui segnatamente p. 14.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ G.M. MONTI, *Cino da Pistoia giurista. Con bibliografia e tre appendici di documenti inediti*, Il Solco, Città di Castello, 1924, p. 47.

⁶⁵ Trattatello assai diffuso, in sedici fogli, che ebbe posteriori edizioni a stampa. Lo annovera tra le opere giuridiche di Cino L. CHIAPPELLI, *Nuove ricerche su Cino da Pistoia con testi inediti*, Officina tipografica cooperativa, Pistoia, 1911, p. 3.

⁶⁶ L. CHIAPPELLI, *Nuove ricerche su Cino da Pistoia con testi inediti*, cit., p. 17 ss.

⁶⁷ L. CHIAPPELLI, *Nuove ricerche su Cino da Pistoia con testi inediti*, cit., p. 20 ss.

bazione di quel Bartolo da Sassoferrato che veneriamo tra i massimi esponenti della scienza giuridica, forse il più alto, e che aprirà la strada a Baldo⁶⁸. Certo la sua visione, come annota il Solmi, non era destinata ad avverarsi: «per altre vie doveva dirigersi la storia, sviluppando l'autonomia ormai affermata delle città, dei regni e delle nazioni e creando su queste basi il diritto delle nazioni [...]». Purtuttavia, ne conclude: «[...] quella visione era necessaria per la creazione della civiltà; nacquero da essa il diritto comune e l'umanesimo, le solide basi e l'ispirazione morale, da cui deriva la civiltà moderna»⁶⁹.

Più sommessamente, notiamo noi, la canzone del diritto di Cino traduce una convinzione dell'anima e si leva, forse proprio grazie a questa forza intrinseca, ad intonare il coro dell'incredibile schiera dei giuristi che ne seguirà le orme.

7. Vita e disincanto: le canzoni del commiato

Uno dei problemi non risolti nella storiografia letteraria riguarda la rottura del rapporto tra Dante e Cino⁷⁰. Da un alto grado di visibilità, testimoniato non solo dal *De vulgari eloquentia* ma anche dalla fitta corrispondenza in sonetti, si passa ad un'eclissi nella *Commedia* tale da giustificare la tesi di una sorta di *damnatio memoriae* nei riguardi del grande pistoiese⁷¹. Sono state avanzate, al riguardo,

⁶⁸ Così F. CALASSO, *op. cit.*, pp. 572-577. I nessi che legano queste straordinarie figure di giuristi emergono, nella loro fitta complessità, anche in D. MAFFEI, *La "Lectura super Digesto Veteri" di Cino da Pistoia. Studio sui MSS Savigny 22 e Urb. Lat. 172*, cit., *passim*.

⁶⁹ A. SOLMI, *op. cit.*, p. 15.

⁷⁰ E. GRAZIOSI, *Dante e Cino: sul cuore di un giurista*, in *Lecture classensi*, XXVI, *Esercizi di lettura sopra il Dante minore*, a cura di E. PASQUINI, Longo, Ravenna, 1997, p. 86: «Il problema che qui si pone ha una certa consistenza anche perché la presenza di Cino accanto all'Alighieri è accertata per tempi lunghi e disegna la vicenda di un'"altra" amicizia accanto e in concorrenza con quella del Cavalcanti, durata più a lungo per ragioni biografiche e affievolita per motivi non chiari senza che mai giungesse una rottura esplicita».

⁷¹ S. ITALIA, *Dante e Cino da Pistoia. Un dialogo interrotto?*, in *La letteratura italiana e le arti*, Atti del XX Congresso dell'ADI - Associazione degli Italianisti

molte spiegazioni possibili e tra loro non escludenti: ma nessuna definitivamente convincente. Certo una rottura tanto profonda da suscitare una lontananza misurabile da un assordante silenzio colpisce, soprattutto se rapportata alla consuetudine degli scambi tra i due sodali: dove ci imbattiamo anche in scuse rivolte da Dante a Cino per non aver risposto ad una sua sollecitazione in un tempo accettabile⁷². Certo in questa direzione può aver giocato la diatriba tra Guido Cavalcanti e lo stesso Cino, nella quale il primo accusava il secondo di avergli ‘rubato’ idee e versi: accuse alle quali il secondo risponde, con un’espressione usata qui in termini strettamente letterali, per le rime. Ed anche Dante interverrà dai versi della *Commedia* in questa diatriba prendendo le parti di Cino e facendo parlare in tal senso Vanni Fucci⁷³: ed è ben possibile che questa polemica abbia in qualche modo contribuito a disgregare quella *societas amicorum*, come è stata definita, degli stilnovisti, rovinando anche i rapporti personali intercorrenti⁷⁴. Così come può aver contribuito ad incrinare quest’amicizia forte una diversità successiva intercorsa tra i due nell’intendere l’amore e l’innamoramento. Dante stigmatizzava infatti l’inclinare di Cino, dopo la morte di Selvaggia – che per Cino aveva tenuto il luogo che Beatrice aveva tenuto per Dante – verso più facili e molteplici approdi.

(Napoli, 7-10 settembre 2016), a cura di L. BATTISTINI, V. CAPUTO, M. DE BLASI, G.A. LIBERTI, P. PALOMBA, V. PANARELLA, A. STABILE, ADI editore, Roma, 2018, pp. 1-7, qui p. 1.

⁷² D. ALIGHIERI, *Rime, Dante a Cino*, sonetto XCVI, 5-8: «Null'altra cosa appo voi m'accagioni / del lungo e del noioso tacer mio / se non il loco ov'i son, ch'è sì rio, / che 'l ben non trova chi albergo li doni».

⁷³ *Inferno*, XXIV, vv. 124-126 e XXV, vv. 1-6. Cfr. G. GORNI, *Cino «vil ladro»*, in *Id.*, *Il nodo della lingua e il verbo d'amore. Studi su Dante e altri duecentisti*, Olschki, Firenze, 1981, p. 129 ss.

⁷⁴ M. PICONE, *Dante e Cino: una lunga amicizia. Parte Prima: i tempi della Vita Nova*, in *Rivista internazionale di studi su Dante Alighieri*, 2004, pp. 39-53, qui p. 39. Sull'allentarsi di questi rapporti (in particolare tra Dante e Cino) si veda anche F. FIORETTI, *Ethos e leggiadria. Lo stilnovo dialogico di Dante, Guido e Cino da Pistoia*, Aracne, Roma, 2012, p. 201 ss.

«Chi s'innamora siccome voi fate
E ad ogni piacer si lega, e scioglie,
Mostra che Amore leggermente il saetti:
Se il vostro cuor si piega in tante voglie,
Vi prego che voi 'l correggiate;
sicché s'accordi il fatto ai dolci detti»⁷⁵.

Il rimprovero di non alimentare, con questo indulgere ad amori facili e passeggeri, la fiamma imperitura della donna amata, benché morta, si coniuga così col richiamo verso quell'ideale d'amore più coerente ed esigente che avevano cantato insieme. E a questa sollecitazione Cino candidamente risponde, con franchezza: «Un piacer sempre mi lega e dissolve, / nel qual convien che a simil di biltade / con molte donne sparte mi diletta»⁷⁶, misurando, nella risposta una distanza che già separa i due nel profondo sentire che pure li aveva accomunati. Né siamo inclini a credere che Dante possa aver nutrito per Cino, oramai avviato ad una fulgida carriera di legista, ricca di soddisfazioni accademiche non meno che di successi economici, il disprezzo che non nascondeva, come già abbiamo avuto modo di illustrare, per coloro che studiavano il diritto per sola cupidigia: troppa la stima nella quale aveva tenuto l'amico per poter davvero credere che la sua intelligenza si fosse piegata alla mera ragione dei quattrini. Comunque sia di tutte queste possibili concause che cospirano verso la rottura di un rapporto così fervido, il grande distacco matura nel periodo – da collocarsi tra 1313 e il 1316 – del disincanto seguito alla morte di Arrigo VII, dell'imperatore che Cino teorizzava superiore al vicario di Cristo secondo un pensiero al quale mai Dante avrebbe potuto accedere e che segnava un vallo incolmabile nelle rispettive convinzioni teologiche, politiche e, probabilmente, esistenziali. Queste due posizioni, rimaste forse sovrapposte, pur nella diversità di fondazione, in virtù del perseguir-

⁷⁵ D. ALIGHIERI, *Rime, Dante a Cino*, sonetto CXIV.

⁷⁶ CINO DA PISTOIA, *M. Cino a Dante*, in ID., *Le rime di M. Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV*, cit., XCVI, p. 120. Su ciò vedasi L. CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia. Con molti documenti inediti*, cit., pp. 53-55.

mento fianco a fianco di un comune obiettivo politico (il ristabilimento della ragione imperiale in Italia) si disaccoppiano in maniera evidente con la fine dell'utopia che per entrambe Arrigo VII aveva rappresentato⁷⁷.

Così, la caduta degli ideali restituisce alla realtà più duri contorni, consegnando questi due straordinari interpreti del loro tempo a strade ormai diverse. Dante sarà totalmente assorbito dalla poesia e dalla stesura della *Commedia*; Cino si dedicherà solo al diritto, non disdegnando di offrire talvolta il proprio ingegno giuridico, ormai orfano sia della poesia, sia di un'ideale militante, ad una platea più vasta e variegata, compresa la tanto – una volta – biasimata parte papalina.

La somma di queste ragioni segna inevitabilmente la fine di un rapporto che aveva conosciuto radici così forti e partecipazione così profonda che non avrebbe potuto sopravvivere al di fuori di una misura di condivisione alta e di una cifra eccezionale di coinvolgimento reciproco.

Altrimenti, proprio per ciò che era stato, era preferibile il silenzio.

Tuttavia alla critica non è ignota l'intenzione di Dante di collocare, in un primo progetto del *Paradiso*, Cino tra una corona di spiriti 'cantori': spartendo con lui quella corona poetica e riservandogli l'appellativo di artista, con il quale invece finirà per appellare il suo trisavolo Cacciaguida nella stesura definitiva del canto XVI⁷⁸. Che il rapporto tra Dante e Cino sia stato molto più complesso di quanto non possa sembrare è fuori di dubbio⁷⁹: e se per parte di Dante l'intento citato, per quanto non realizzato, lo sta a dimostrare, lo stesso possiamo certamente dire per Cino.

⁷⁷ L. CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia. Con molti documenti inediti*, cit., pp. 59-63.

⁷⁸ R. HOLLANDER, *Dante and Cino da Pistoia*, in *Le forme e la storia*, 1994, 1-2, pp. 125-157, qui p. 139.

⁷⁹ Cfr. D. DE ROBERTIS, *Cino da Pistoia e le imitazioni dalle rime di Dante*, in *Studi danteschi*, 1950, p. 103 ss.

Il filo tenace dell'amicizia si allenta fino al silenzio: ma non si spezza mai.

Nei passaggi capitali quel filo riemerge: così come Cino aveva scritto a Dante la canzone per la morte di Beatrice citando il tempo senza tempo dell'amicizia – «E non è ancor sì trapassato il tempo, / che 'l mio sermon non truovi il vostro core»⁸⁰ – la certezza di quel sentimento lo guida nella canzone del commiato, del congedo che Cino compone per il distacco definitivo, quando gli giunge da Ravenna la notizia della fine del compagno di ardenti lotte politiche e di dure prove d'esilio, l'amico suo probabilmente più grande ed amato.

E se la lode di Ravenna che lo ha accolto e l'invettiva contro Firenze che l'ha esiliato chiudono il componimento, il lamento per l'assenza dell'unico interlocutore vero, possibile, prorompe, all'esordio, come un pianto:

«Su per la costa, Amor, dell'alto monte,
Drieto allo stil del nostro ragionare,
Or chi potria montare,
Poi che son rotte l'ale d'ogni ingegno?».

E questo dolore volge poi in preghiera, quando, rivolgendosi a Dio, lo implora di dare ricovero all'anima di Dante nell'unico posto dove può trovare pace, il grembo di Beatrice:

«Quest'anima, bivolca
Sempre stata e d'amor coltivatrice,
Ricovera nel grembo di Beatrice»⁸¹.

Cino non poteva scegliere aggettivo migliore per consegnare all'eternità l'anima di Dante: *bivolca* deriva infatti da *bubulcus*, lem-

⁸⁰ CINO DA PISTOIA, *In morte di Beatrice*, in ID., *Le rime di M. Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV*, cit., VII, p. 56.

⁸¹ CINO DA PISTOIA, *Canzone per la morte di Dante Alighieri*, in ID., *Le rime di M. Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV*, cit., CXII, p. 138.

ma latino che per traslato significa coltivatore, seminatore. Quella del suo amico è stata un'anima che ha seminato nello spirito e come dice Paolo nella lettera ai Galati (6,8) «chi semina nello spirito, nello spirito mieterà vita eterna»⁸². È quello di Cino un animo che sa già della finità delle cose e della vanità del mondo, che nemmeno il diritto può riscattare. Se persino la gloria di *Roma superba con le sue tante leggi* è passata, a che affannarsi nell'illusione di reggere il mondo con la forza del diritto? Nell'atto del commiato ultimo la canzone del diritto torna a mutarsi, anche per Cino, in preghiera, in una richiesta di perdono:

«Mercè, Dio! Chè i miei giorni ho male spesi
A trattar leggi, tutte ingiuste e vane
Senza la tua che scritta in cor si porta»⁸³.

⁸² Così E. MALATO, *Bobolca*, in *Enciclopedia dantesca*, I, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1970.

⁸³ CINO DA PISTOIA, *A che, Roma superba, tante leggi*, in ID., *Le rime di M. Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV*, cit., CXIV, p. 139.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

Valerio Gigliotti <i>«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia e Giustizia.</i>	275
Silvia Nicodemo <i>Dante: il bene comune e la giustizia sociale</i>	303
Ludovica Chiussi Curzi <i>«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca nel diritto internazionale</i>	321
Marco Argentini <i>Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della responsabilità di proteggere?</i>	335
Alberto Albiani <i>Dante criminalista usque ad inferos?</i>	347
Attilio Nisco <i>Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia</i>	361
Matteo Leonida Mattheudakis <i>Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti tra responsabilità e pena.</i>	381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392